

Protocollo d'intesa

L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (nel seguito anche "Agenzia" o "AgID") - con sede in Roma, via Liszt 21, codice fiscale 97735020584 - in persona del Direttore Generale e legale rappresentante ing. Mario Nobile, ed ivi domiciliato per la carica

e

RETE FONDAZIONI ITS ITALIA (di seguito "RETE ITS"), C.F. 97969010582 – P. IVA 02873570994, con sede legale in Genova, Piazza Corvetto 2/7, in persona del Presidente, Ing. Guido Torrielli;

di seguito singolarmente, anche la "Parte", e, congiuntamente, anche le "Parti";

VISTI

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le norme istitutive e organizzative dell'AgID quale agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act"), che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale;
- la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale;

PREMESSO CHE

- AgID garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, coordinando le Amministrazioni e promuovendo lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale del Paese, anche attraverso iniziative formative quali AgID Academy;
- la Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026 individua nel sistema educativo — dagli Istituti Tecnologici Superiori (ITS) alle università — la base della filiera per lo sviluppo delle competenze in materia di IA;
- la legge n. 132/2025 - "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" in vigore dal 10.10.2025 attribuisce ad AgID il ruolo di Autorità nazionale per l'Intelligenza Artificiale (IA) con il compito di promuovere l'innovazione e lo sviluppo di tale tecnologia;
- il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, e, in particolare, l'articolo 44, comma 8, che prevede la promozione, da parte degli ITS Academy, con riferimento all'area tecnologica «Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati», di percorsi e moduli formativi per la corretta interpretazione dei risultati dei sistemi di intelligenza artificiale e l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie digitali avanzate, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio, in raccordo con la filiera formativa tecnologico-professionale, le politiche attive del lavoro e i fabbisogni professionali;

CONSIDERATO CHE

- RETE ITS è l'associazione nazionale delle Fondazioni ITS Academy, che erogano percorsi di alta specializzazione tecnica post-diploma nelle aree prioritarie per la competitività del Paese — tra cui le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) — e non persegue fini di lucro;
- RETE ITS ha tra le proprie finalità quelle di rappresentare e valorizzare il Sistema ITS, svolgere attività di comunicazione, orientamento e coordinamento, ed elaborare proposte e osservazioni alle Istituzioni competenti in materia di istruzione terziaria professionalizzante e ricerca applicata;
- nell'ambito di RETE ITS opera la Filiera ICT (Area 10), che riunisce le Fondazioni ITS Academy del settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, coordinata dal Dott. Euclide Della Vista;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione in materia di sviluppo delle competenze e della cultura nell'ambito dell'intelligenza artificiale, valorizzando le reciproche conoscenze e competenze;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse e i “visti” al presente Protocollo d'intesa (di seguito “Protocollo”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio, formazione e orientamento volte allo sviluppo delle competenze, e della cultura dell'intelligenza artificiale, valorizzando il ruolo degli ITS Academy nell'attuazione della Strategia nazionale per l'IA e della legge n. 132/2025.
2. A tal fine le Parti collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, anche coinvolgendo le ITS Academy aderenti a RETE ITS e, in particolare, le Fondazioni della Filiera ICT.

Articolo 3

(Ambito di collaborazione)

1. Le iniziative di cui all'articolo 2 potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) co-design curriculare dei piani formativi dei percorsi ITS in materia di IA, con RETE ITS nel suo complesso e con le singole ITS Academy aderenti;
 - b) progettazione e sperimentazione di percorsi e profili professionali a supporto della valutazione della conformità dei sistemi di IA, coerenti con la funzione di autorità di notifica di AgID e con la norma UNI 11621-8:2026 sui profili professionali per l'IA;

- c) definizione di moduli di alfabetizzazione e formazione sull'IA, complementari ad AgID Academy, rivolti a imprese, giovani, lavoratori e amministrazioni territoriali, con attenzione alla riduzione dei divari di competenze;
- d) promozione del coinvolgimento dei laboratori delle ITS Academy quali nodi territoriali a supporto di iniziative di sperimentazione in materia di IA;
- e) costituzione di una comunità di pratiche per la diffusione di modelli formativi e didattici condivisi, con il coinvolgimento di esperti provenienti da PA, imprese, mondo accademico e professioni;
- f) organizzazione di tirocini formativi, stage e project work degli studenti ITS, nel rispetto della disciplina applicabile;
- g) condivisione di dati e analisi sulle competenze in materia di IA formate dal sistema ITS, a supporto delle attività di monitoraggio;
- h) iniziative di orientamento ed eventi congiunti (seminari, hackathon, challenge, open day), nonché tour conoscitivi del sistema ITS e iniziative di comunicazione congiunta;
- i) stipula di accordi attuativi con le singole ITS Academy per la declinazione operativa delle attività previste dal presente Protocollo.

Articolo 4

(Tavolo tecnico permanente, Referenti e comunicazioni)

1. Per l'attuazione del Protocollo è istituito un tavolo tecnico permanente, con incontri periodici e un piano operativo aggiornato con cadenza almeno annuale.
2. Ciascuna Parte designa un Referente per l'esecuzione delle attività, con facoltà di sostituzione previa tempestiva comunicazione alla controparte. Referenti iniziali:
 - a) per AgID: il dott. Giovanni Melardi, Funzionario dello Staff del Direttore Generale (e-mail: melardi@agid.gov.it; PEC: protocollo@pec.agid.gov.it);
 - b) per RETE ITS: Dott. Euclide Della Vista, Coordinatore della Filiera ICT (e-mail: euclide@dellavista.it; PEC: pecitsitaly@pec.it).
3. Salvo diversa previsione, le comunicazioni fra le Parti avverranno agli indirizzi sopra indicati.

Articolo 5

(Modalità organizzative e accordi attuativi)

1. Le Parti potranno stipulare accordi attuativi o piani operativi, da approvare nelle stesse forme del presente Protocollo, per dettagliare modalità di attuazione, responsabilità, tempistiche e indicatori di risultato delle iniziative.

Articolo 6

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.
2. In caso di sottoscrizione con firma digitale, il Protocollo si considera concluso al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, tramite posta elettronica certificata, dell'atto sottoscritto digitalmente dall'ultima Parte firmataria.

3. Ciascuna Parte può recedere con preavviso scritto di almeno sessanta giorni, restando garantita la conclusione delle attività già approvate alla data della comunicazione ed esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento per il recesso.

Articolo 7 ***(Modifiche)***

1. Ogni modifica del presente Protocollo deve essere accettata da entrambe le Parti e rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

Articolo 8 ***(Promozione dell'immagine)***

1. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. I loghi delle Parti possono essere utilizzati, previa intesa scritta, esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo. È escluso ogni utilizzo per fini commerciali o pubblicitari, salvo specifici accordi approvati dagli organi competenti.

Articolo 9 ***(Iniziative di comunicazione congiunte)***

1. Le Parti si impegnano a sviluppare iniziative di comunicazione congiunte, concordate preventivamente, volte a valorizzare il reciproco rapporto di collaborazione, ivi compresi eventi, pubblicazioni e tour conoscitivi del sistema ITS.

Articolo 10 ***(Oneri)***

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Le attività sono svolte nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso ciascuna Parte.

Articolo 11 ***(Riservatezza)***

1. Le Parti si impegnano a trattare e custodire le informazioni acquisite nell'ambito del Protocollo nel rispetto della normativa vigente, a non divulgare a terzi le informazioni contrassegnate come riservate/sensibili, a utilizzarle esclusivamente per le finalità del Protocollo e ad adottare misure di sicurezza adeguate.
2. Non sono riservate le informazioni di dominio pubblico, già legittimamente note o la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'originatore. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo l'estinzione del Protocollo.

Articolo 12 ***(Protezione dei dati personali)***

1. Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e rendono reciprocamente disponibili le dovute informazioni sul trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e collaboratori che si occuperanno delle attività di cui al presente Protocollo.

2. Qualora, sulla base del presente Protocollo o in occasione della stipula di accordi attuativi di cui al precedente art. 7, dovessero essere previste attività congiunte implicanti il trattamento di dati personali di soggetti terzi, saranno definiti i ruoli e le conseguenti responsabilità delle Parti con riferimento alla protezione di tali dati.

Articolo 13 **(Controversie)**

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo sono risolte, in via preliminare, mediante consultazione e composizione amichevole fra le Parti. In caso di mancata risoluzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 14 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. In caso di sottoscrizione digitale, la validazione avviene con la semplice apposizione delle firme digitali dei designati.

Roma, _____

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale
Il Direttore Generale

Ing. Mario Nobile

Per la RETE ITS
Il Presidente

Ing. Guido Torrielli

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIO NOBILE
In Data/On Date:
martedì 13 ottobre 2026 10:54:16